



COMUNICATO N. 120/DIV – 19 DICEMBRE 2022

120/347

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 17 e 18 Dicembre 2022

19^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PORDENONE	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	VIRTUS VERONA	0-3
L.R. VICENZA	PIACENZA	1-1
NOVARA	TRENTO	1-1
PADOVA	MANTOVA	1-1
PRO PATRIA	SANGIULIANO	2-1
PRO SESTO	FERALPISALÒ	0-0
PRO VERCELLI	LECCO	1-1
RENATE	ARZIGNANO V.	3-0
TRIESTINA	PERGOLETTESE	1-0

GIRONE B

ANCONA	RECANATESE	4-0
AQUILA MONTEVARCHI	RIMINI	0-1
CARRARESE	VIS PESARO	3-0
CESENA	ALESSANDRIA	3-1
FERMANA	TORRES	1-0
FIORENZUOLA	S. DONATO TAVARNELLE	1-2
GUBBIO	PONTEREDERA	1-0
IMOLESE	REGGIANA	0-1
OLBIA	LUCCHESE	1-1
VIRTUS ENTELLA	SIENA	1-2

GIRONE C

ACR MESSINA	TARANTO	1-2
AUDACE CERIGNOLA	JUVE STABIA (*)	
CATANZARO	POTENZA	6-1
FIDELIS ANDRIA	LATINA	0-3
GELBISON	MONOPOLI	1-5
GIUGLIANO	CROTONE	2-3
MONTEROSI TUSCIA	AVELLINO	0-0
PESCARA	PICERNO	0-1
TURRIS	FOGGIA	1-2
VIRTUS FRANCAVILLA	VITERBESE	2-1

(*) Post. 19.12.2022

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AQUILA MONTEVARCHI, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, e REGGIANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
 - ovvero hanno intonato cori offensivi e/o esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA TURRIS – FOGGIA DEL 18 DICEMBRE 2022

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:

- accerti i motivi che hanno indotto l'Arbitro a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di petardi di una sola tifoseria e, in particolare, se quando l'altra tifoseria ha posto in essere condotte analoghe a quelle degli avversari la gara era stata già sospesa dal Direttore di gara; oppure se i comportamenti delle due tifoserie, specificati nel referto del DDG, siano stati entrambi causa della sospensione;
- accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico;
- specifichi in modo puntuale da quale materiale pirotecnico e ad opera di quale tifoseria siano stati provocati i danni al terreno di gioco;
- individui il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata presenti alla gara in questione nel settore dal quale è stato lanciato il materiale pirotecnico;
- accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

SOCIETA'

AMMENDA

- € 3000 **PRO PATRIA** per avere circa l'80% dei suoi sostenitori dei cinquanta presenti nel "Settore 2 Popolari Scoperti" intonato, al 39° minuto circa del primo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di tifosi di una Società avversaria, cori tutti percepiti da entrambi i Rappresentanti della Procura Federale presenti ma intonati da un numero complessivo di quaranta persone circa e, quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall'art. 28 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
- € 1500 **L.R. VICENZA**
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:
1 - al 37° minuto del primo tempo dal settore "Curva Sud", due bottigliette di acqua nel recinto di gioco e due bottigliette di acqua ed un bicchiere pieno di una bevanda all'interno del terreno di gioco (dentro l'area di rigore piccola), senza causare danni a persone o cose;
2 - al 47° minuto del primo tempo dal settore "Distinti", una bottiglietta d'acqua dentro il terreno di gioco, senza causare danni a persone o cose.
B) per avere la maggioranza (di 3565 unità) dei suoi sostenitori presenti nel settore "Curva Sud" intonato, al 37° minuto del primo tempo e al 47° minuto del primo tempo, per due volte in ciascuna delle due occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 300 **CARRARESE** per avere circa venti sostenitori della Carrarese, presenti nel Settore "Gradinata Nord", intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 37° minuto circa del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 200 **RIMINI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver imbrattato con scritte realizzate con spray di colore nero i bagni a loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 200 **TRENTO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver parzialmente danneggiato l'idrante

posto nel corridoio dei bagni a loro riservati e nell'aver disperso acqua nel corridoio medesimo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 DICEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA**

FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, reagiva ad alcune frasi irrispettose pronunciate nei suoi confronti dal tesserato avversario sopraindicato, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E EURO 500 DI AMMENDA

ZAMBARDI FABRIZIO (CATANZARO)

A) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione al momento dell'uscita dal terreno di gioco appena fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva un'espressione blasfema sferrando una manata di forte intensità alla porta che conduce agli spogliatoi;

C) a fine gara, nonostante il provvedimento di espulsione, faceva accesso sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

DALMONTE ALESSANDRO (L.R. VICENZA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

APPIANI CARLO (NOVARA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MARMORA LUCA GIOVANNI

(PRO SESTO)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

BERTONCINI PAOLO

(FIORENZUOLA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava intenzionalmente dalla panchina per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MAGGIANI EMANUELE

(TURRIS)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire platealmente allargando le braccia nei confronti di una decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PESARESI EMANUELE

(RECANATESE)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando parole irrispettose nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

RENZONI FRANCESCO

(VIS PESARO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PESOLI EMANUELE

(VITERBESE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose in conseguenza delle quali si verificava un diverbio fra i due.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AUTERI GAETANO

(ACR MESSINA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto davanti alla porta degli spogliatoi riservati agli Arbitri, proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AUTERI GAETANO (ACR MESSINA)
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
LELLI NICO (SIENA)
VILLA ALBERTO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

SEMIOLI FRANCO (NOVARA)
DIANA AIMO (REGGIANA)
PESOLI EMANUELE (VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIOLA CRISTIAN (NOVARA)
BREVI OSCAR ARNALDO (VIS PESARO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

SALVATO ALESSIO (TORRES)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, pronunciava più volte parole offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate.

CONTESSA SERGIO (TURRIS)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una sua decisione, raccoglieva il pallone con le mani e lo lanciava verso quest'ultimo, colpendolo in modo lieve al piede destro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO)

per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone a distanza, lo colpiva con un pugno sulla mano.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ROTA ARENSI	(ALESSANDRIA)
DI MASSIMO ALESSIO	(ANCONA)
CASINI RICCARDO	(ARZIGNANO V.)
FIORINI MATTIA	(FIORENUOLA)
SEMERARO FRANCESCO	(GUBBIO)
IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MEZZONI FRANCESCO	(ANCONA)
CARIOLATO FABIO	(ARZIGNANO V.)
GIUDICI LUCA	(LECCO)
VASIC ALJOSA	(PADOVA)
IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
NICASTRO FRANCESCO	(PONTEDERA)
BACCHETTI LORIS	(FERALPISALO')
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(FIDELIS ANDRIA)
SOLCIA DANIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CERRETTI CRISTIAN	(IMOLESE)
COMPAGNON MATTIA	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARISSONI LORENZO	(LATINA)
MENSAH DAVIS	(MANTOVA)
TRASCIANI DANIELE	(ACR MESSINA)
CANCELLIERI DAMIANO	(MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
CREMONESI MICHELE	(REGGIANA)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)

BORGHI LEONARDO
ANTONINI LUI MATIAS
ACQUADRO ALBERTO
MERKAJ SILVIO
HALLFREDSSON EMIL

(S. DONATO TAVARNELLE)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SHIBA CRISTIAN
PETRICCIONE JACOPO
LA ROSA LUCA
GRECO JEAN FREDDI PAS

(PONTEDERA)
(CROTONE)
(OLBIA)
(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MIHAI LUCA ALESSANDRO
GATTO EMANUELE
GAVIOLI LORENZO
VAGHI STEFANO
FRANCO DANIELE
TITO FABIO
FRIGERIO MARCO ROMANO
ENRICI PATRICK
SOUNAS DIMITRIOS
ELEUTERI ALESSANDRO
BONALUMI SIMONE

(TRENTO)
(ANCONA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(LECCO)
(CATANZARO)
(FERMANA)
(GELBISON)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LORETO CIRO
BIASIOL ERIC
ARENA ALESSANDRO
SPINA MARCO
GUCCIONE FILIPPO
MALLAMO ANDREA
KHAILOTI OMAR
TORRASI EMANUELE
MATINO EMMANUELE
GATTONI TOMMASO
MAISTRELLO TOMMY
ROSSETTI MATTEO
REGOLI PAOLO
EVANGELISTI NICOLO'
ANTONELLI NICOLO
PARODI LUCA
PELLIZZER MICHELE
LONARDI LORENZO
RUGGERO MARCO
GHAZOINI AMINE

(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(NOVARA)
(PORDENONE)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PERSIA ANGELO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
BRIGHENTI NICOLÒ
BENSAJA NICHOLAS
LAMBRUGHI ALESSANDRO
CORRADI MATTIA
ROSSI ALESSIO

(PIACENZA)
(ANCONA)
(CATANZARO)
(IMOLESE)
(PERGOLETTESE)
(PRO SESTO)
(S. DONATO TAVARNELLE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FERRI LUCA
NUNZELLA LEONARDO
MARTINELLI RICCARDO
TRIBUZZI ALESSIO
ROSAIA GIACOMO
CIANCIO SIMONE
AJETI ARLIND
BENEDETTI AMEDEO
LORA FILIPPO
MASALA ALESSANDRO
MEGELAITIS LINAS

(TRENTO)
(ALESSANDRIA)
(PONTEDERA)
(CROTONE)
(GUBBIO)
(NOVARA)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(TORRES)
(TORRES)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI
TOZZUOLO ALESSANDRO
ZENNARO MATTIA
CAPORALE ALESSANDRO
NUNZIANTE CHRISTIAN
SANNIPOLI DANIEL
COSENZA FRANCESCO
ARMINI NICOLÒ
QUACQUARELLI GABRIELE
ESPOSITO GIANLUCA
DI SANTO FRANCESCO
ROMANO ANTONIO
DAMETTO PAOLO
GORI MIRKO

(ANCONA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(FERALPISALÒ)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(LATINA)
(PIACENZA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(SIENA)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRENTAN MICHAEL
NICHETTI MARCO EMILIO
MARCUCCI ANDREA
D'AURIA GIANLUCA
CELIENTO DANIELE
GYABUAA MANU EMMANUEL
ROMEO FEDERICO
PAOLINI SIMONE
DI GESU' ENRICO SALVATOR

(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(CARRARESE)
(CESENA)
(PESCARA)
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)

ENYAN ELIMELECH KONDU
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
DE FEO GIANMARCO
TIRITIELLO ANDREA
FOFANA LAMINE
VOLPE GIOVANNI
WIESER DAVID
PELLEGRINI JACOPO
MARANO FRANCESCO
GIGLI NICOLO'
ARRAS DAVIDE
ROLFINI ALEX
SANOGO AHMED KADER

(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GIUGLIANO)
(IMOLESE)
(LUCCHESI)
(ACR MESSINA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(REGGIANA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SIENA)
(L.R. VICENZA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SEMPRINI ALESSANDRO
GEMIGNANI ANDREA
ALLEGRETTO ANDREA
SANTARCANGELO ANDREA
BOZHANAJ KLEIS
ESPECHE MARCOS ANDRES
CRESCENZI ALESSANDRO
MAGGIO MATTEO
MACCA FEDERICO
SANE ADAMA
FAGGI FILIPPO
SILVESTRO VINCENZO
ZUPPEL DIEGO
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
ZANCHETTA FEDERICO
FIGOLI MATTEO
MAZZARANI ANDREA
RINALDI FILIPPO
BRUSCAGIN MATTEO
ANASTASIO ARMANDO
SBAFFO ALESSANDRO
D'ANGELO SONNY
LIBUTTI LORENZO
LANNI IVAN
BRANDI NUNZIO
FORMICONI GIOVANNI
PINNA RICCARDO
LOVISA ALESSANDRO
DALMONTE NICOLA
TASCONE SIMONE
RODIO FRANCESCO

(TRENTO)
(ARZIGNANO V.)
(PICERNO)
(PICERNO)
(CARRARESE)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FERMANA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(IMOLESE)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(PORDENONE)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(SIENA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSO DAVIDE

(ALBINOLEFFE)

MANE' BALLA MOUSSA
SETOLA CARMINE
BERGONZI FEDERICO
PERSICHINI LORENZO
BONDIOLI ANDREA
BONETTI ANDREA
POLI FABRIZIO
PIROLA DAVIDE
GRILLO PAOLO
DRUDI MIRKO
NANNI NICOLA
VILLA LUCA
SANDRI MATTIA
VERRENGIA BRUNO
DELLA MORTE MATTEO
RENAULT GUILLAUME PHILI
VENTURI GIACOMO
GABBIANELLI GIANMARCO
MARZIERLI EDOARDO
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO
SPOLVERINI CHRISTIAN

(AQUILA MONTEVARCHI)
(PICERNO)
(FERALPISALO')
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(VIRTUS VERONA)
(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 19 Dicembre 2022

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
PRESIDENTE AD INTERIM
(Marcel Vulpis)